

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

287 / 2026 del 28/08/2026

Oggetto: RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - PRESA D'ATTO

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS- PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che:

- la D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;
- la D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale

Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti;
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione;
- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, aggiornato alle regole 2024 (DGR XII/1827/2024) quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi della D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere al rinnovo

dell'accordo, previa acquisizione del parere della struttura competente e in assenso con Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale - ONLUS, nota prot. n. 23229 del 22.07.2026;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Milano o ad altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto Stomatologico Italiano sono di seguito descritte;
- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'Istituto si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Istituto ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria di destinazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Milano o altra struttura di riferimento;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Istituto ne decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'Istituto al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Istituto può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
- l'Istituto compila l'allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne dell'Istituto e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2029, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far

data dal 01.07.2026, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso Istituto Stomatologico Italiano nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che Istituto Stomatologico Italiano riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto del rinnovo dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e l'Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale - ONLUS, con sede legale in Milano (MI), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella del Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Milano o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto rinnovo ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2029, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2026, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'Istituto. nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche

tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Milano o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

4. di dare atto che:

- le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto Stomatologico Italiano sono di seguito descritte;
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - l'Istituto si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'Istituto ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria di destinazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Milano o altra struttura di riferimento;
 - è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Istituto ne decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'Istituto al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Istituto può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;
 - l'Istituto compila l'allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne dell'Istituto e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2026 e successivi sul seguente conto: 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2 l'Istituto Stomatologico Italiano riconoscerà ad AREU:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Milano di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Per il Direttore Generale Massimo Lombardo come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Andrea Albonico

ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano sita, Via Melchiorre Gioia n. 37 - N4, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

Istituto Stomatologico Italiano Soc. Coop. Sociale - Onlus (di seguito per brevità Istituto), con sede in Milano (MI) Via Pace n°21, C.F./P.IVA 01315930154 in atto rappresentata dal Dott. ALBERTO CLIVIO quale legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU.

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso

	di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale	
	Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di	
	soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT)	
	di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari	
	urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;	
	la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto	
	3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza	
	Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere	
	Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle	
	deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:	
	ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza	
	urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di	
	un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle	
	spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione	
	secondo le tipologie di strutture richiedenti	
	AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR,	
	compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il	
	necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture	
	sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica	
	convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture	
	ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano	
	l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo	
	dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di	
	remunerazione.	

	• ...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero	
	per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di	
	ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere	
	riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private	
	richiedenti il servizio;	
	• L'Istituto, nella persona del suo legale rappresentante, ha espresso la	
	volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per	
	patologie con prognosi tempo-dipendente;	
	• il suddetto Istituto non è dotato di Pronto Soccorso, ma dispone di un	
	servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24	
	ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della	
	struttura e garantisce l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei	
	pazienti dall'Istituto alla struttura ospedaliera; l'Istituto, inoltre, precisa di	
	aver da tempo attivato una convenzione con il Pronto Soccorso	
	dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, già individuata come sede	
	di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premessa	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o	
	ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto	
	con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino	
	problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo	
	(indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per	
	Pagina 3 di 10	

	patologie con prognosi tempo-dipendente presso il Pronto Soccorso	
	dell'Ospedale Policlinico di Milano o altra struttura sanitaria di riferimento	
	per la specifica condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da	
	parte dell'Istituto, sono di seguito descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	L'Istituto si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a	
	provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul	
	MSB. Il personale sanitario dell'Istituto, che ha in carico il paziente,	
	mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla	
	presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA Pronto Soccorso	
	dell'Ospedale Policlinico di Milano.	
	È facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'Istituto decidere	
	le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza	
	da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a	
	quello assicurato dall'Istituto al momento della richiesta di trasferimento.	
	Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di	
	accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza	
	interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'Istituto può richiedere alla	
	Pagina 4 di 10	

	SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed	
	infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente	
	con le contingenti attività di soccorso nel territorio.	
	L'Istituto predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate	
	dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i	
	presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività	
	(PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità),	
	parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'Istituto mette	
	a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Andrea Capetta di	
	cui ai recapiti telefonici 02.54176301 e, quale referente sanitario, il Dott.	
	Filippo Azzali di cui ai recapiti telefonici 02.54176214.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB)	
	l'Istituto riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il	
	tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla	
	SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), l'Istituto	
	riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo	
	effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	L'Istituto riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano anche	
	al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato dal MSB	
	impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo restando che	
	in fase di richiesta la SOREU competente territorialmente comunicherà	
		Pagina 5 di 10

	contestualmente se MSB non sarà disponibile all'accompagnamento del	
	personale Medico ed Infermieristico in struttura per la presenza di	
	contingenti emergenze territoriali.	
	L'Istituto si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti	
	entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU.	
	A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale A4707H7 e la	
	pec relativa alla fattura elettronica isimilano@pec.it.	
	I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da	
	AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra	
	le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2029, fatti salvi gli eventuali	
	intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2026 per evitare di interrompere un	
	servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo	
	dipendenti presso l'Istituto nelle more del perfezionamento della	
	convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto	
		Pagina 6 di 10

	di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per l'Istituto	
	isimilano@pec.it.	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga	
	del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono	
	procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea	
	corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza,	
	mediante l'indirizzo PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini	
	previsti nel precedente art. 4, da parte dell'Istituto, il presente accordo si	
	ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento	
	risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento	
	per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al	
	recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente accordo,	
	anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'Istituto.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del	
	presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via	
	stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la	
	controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza	
	esclusiva del Foro di Milano.	
		Pagina 7 di 10
Copia informatica per consultazione		Pagina 15 di 21

	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano	
	di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di	
	comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti	
	internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di	
	un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei	
	dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal	
	D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali,	
	saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento,	
	esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio	
	carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli	
	che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale	
	esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di	
	misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati	
		Pagina 8 di 10
Copia informatica per consultazione		Pagina 16 di 21

[illegible]

ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE TRASPORTI SECONDARI TEMPO DIPENDENTI

Anagrafica della struttura

- Denominazione struttura: ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 - Indirizzo completo: VIA PACE 21 – 20122 MILANO
-

Appartenenza aziendale

La struttura afferisce a:

- ☐ ASST: _____
 - ☐ IRCCS: _____
 - ☒ Ente privato accreditato
 - ☐ Altro: _____
-

Tipologia di struttura

- ☐ Ospedale con DEA
 - ☐ Ospedale con Pronto Soccorso
 - ☒ Presidio ospedaliero senza PS
 - ☐ Presidio riabilitativo
 - ☐ RSA
 - ☐ Casa di Comunità
 - ☐ Ospedale di Comunità
 - ☐ Altro: _____
-

Presenza di Terapia Intensiva (TI)

- ☐ Sì, presente nella struttura
 - ☒ No
-

Indicare se, nell'ambito della stessa ASST di appartenenza, è presente una struttura dotata di Terapia Intensiva:

- ☒ Sì
- ☐ No

Se sì, specificare:

- Denominazione presidio: FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
- Comune: MILANO

Distanza dalla vostra sede (percorso stradale):

- ☒ $X \leq 20$ km
- ☐ $X > 20$ km

Breve descrizione dell'attività svolta nella/e strutture

STRUTTURA MONOSPECIALISTICA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE, operativa con due sale operatorie dal lunedì al venerdì.

Sabato e domenica il reparto non è operativo. I pazienti vengono dimessi il venerdì pomeriggio.

POLIAMBULATORIO ODONTOIATRICO, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Per ogni struttura all'interno dell'azienda titolare della convenzione devono essere fornite le informazioni di seguito riportate al fine di identificare con chiarezza la tipologia di servizi convenzionati (ALLEGATO 1- TABELLA RIEPILOGATIVA allegato 4 della DGR 2933 del 2014).

La convenzione interviene nel caso di trasporti secondari urgenti sia differibili sia tempo dipendenti per tutte le strutture territoriali (es. RSA, Ospedali di comunità...) site al di fuori del contesto ospedaliero di ricovero e cura.

Nel caso di strutture di ricovero e cura la convenzione regola i rapporti in merito ai trasporti secondari urgenti tempo dipendenti, prevedendo l'eventuale invio di un mezzo di base e, nel caso di presidi privi di terapia intensiva e distanti più di 20km dalla struttura di riferimento, l'invio di un mezzo avanzato.

